AGENZIA TPL
CREMONA MANTOVA

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Seduta del 29/10/2026, ore 16,30 Atto n. 2026/17

Presenti:

Stefano Begotti, Presidente
Simona Pasquali, Consigliere
Iacopo Rebecchi, Consigliere
Daniele Trevenzoli, Consigliere

Assenti:

Adriano Cattaneo, Consigliere

Assistono il Direttore Giulio Biroli, che ai sensi dell'art. 5 c. 5 dello Statuto funge da segretario verbalizzante, e il Funzionario E.Q. Giovanni Balzanelli.

Oggetto: Adeguamento tariffario. Riconoscimento all'ATI Autoguidovie/Arriva/Star Mobility e APAM i mancati introiti relativi agli anni 2024 e 2025.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- ✓ l'art. 7, comma 13, punto c) della L.R. n. 6/2012 stabilisce che, "nel rispetto delle funzioni di indirizzo politico e programmatico che la legge attribuisce alla Regione ed agli Enti Locali, le Agenzie costituiscono lo strumento per l'esercizio associato delle funzioni degli Enti Locali di cui agli articoli 4, c. 2, e 6, c.2, e svolgono - tra l'altro - la funzione di approvazione del sistema tariffario di bacino, nonché la determinazione delle relative tariffe, in conformità al Regolamento di cui all'art. 44 e previa intesa, per i titoli integrati con i servizi ferroviari, con la Regione";
- ✓ ai sensi dell'art. 44 della citata L.R. n. 6/2012, Regione Lombardia ha adottato il Regolamento Regionale n. 4 del 10.06.2014 nel quale - tra l'altro – sono disciplinate le modalità di adeguamento delle tariffe (art. 26, con riferimento all'art. 44, comma 4, lettera h) della Legge citata);
- ✓ l'art. 6 "Funzioni delle Agenzie in materia tariffaria" del Regolamento Regionale n. 4/2014 richiamato (Allegato A – Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico) assegna alle Agenzie per il TPL una serie di compiti in materia tariffaria e segnatamente l'approvazione dei rispettivi Sistemi Tariffari Integrati di bacino (STIBM);
- ✓ il Regolamento richiamato prevede, all'art. 26, c.1, lettera b), che gli Enti Regolatori definiscano con propri provvedimenti gli adeguamenti tariffari annuali ordinari nel rispetto dell'art. 12 (ove sono stabiliti i "rapporti di convenienza" tra i vari Titoli di Viaggio) e, al comma 3 del medesimo articolo, sono stabiliti i meccanismi automatici cui occorre conformarsi per il calcolo dell'adeguamento e sono enumerati gli aspetti qualitativi e quantitativi da assumere nelle valutazioni, in relazione agli obbiettivi scelti per la misurazione delle prestazioni;
- ✓ l'art. 10, comma 1, lettera f) dello Statuto dell'Agenzia, assegna al Consiglio di Amministrazione il compito dell'adeguamento annuale ordinario dei prezzi dei Titoli di Viaggio (TdV) relativi ai servizi di TPL che fanno riferimento ai "sistemi tariffari locali" vigenti nel bacino di sua competenza,

VISTA la deliberazione 13/07/2026 n. XII/6477 con la quale la Giunta regionale ha definito l'adeguamento delle tariffe di competenza regionale per l'anno 2026 (λ2026) pari a +2,032% per il TPL e +4,064% per i servizi ferroviari ed ha stabilito che gli Enti Regolatori:

- *adottino i rispettivi atti di competenza per la definizione dell'adeguamento delle tariffe 2026 da applicare ai sistemi tariffari di competenza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, c. 5 del Regolamento e di quanto disposto dal Reg CE n. 1370/2007;*
- *limitatamente alle Agenzie per il TPL, definiscano i nuovi livelli tariffari del titolo «Io viaggio – Trenocitta», applicando i criteri stabiliti dalla d.g.r. n. 1204/2010;*

- *limitatamente all'Agenzia per il TPL del bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia …….;*
- *definiscano i livelli tariffari degli abbonamenti mensili ed annuali, a cui è applicato lo sconto previsto dall'agevolazione «Io viaggio in famiglia – abbonamenti», applicando i criteri stabiliti nella d.g.r. n. 1204/2010 e negli atti amministrativi attuativi successivi;*
- *eventualmente individuino le risorse finanziarie a copertura della differenza, nel caso di definizione di livelli tariffari inferiori a quelli previsti o di mancata applicazione dell'adeguamento tariffario;*
- *individuino, nei termini previsti dagli artt. 26 e 39, c. 4, del regolamento, gli indicatori e gli obiettivi per il calcolo dell'adeguamento ordinario delle tariffe dei titoli di competenza per l'anno 2027 e li trasmettano a Regione Lombardia contestualmente ai provvedimenti adottati in materia di adeguamento delle tariffe 2026, ai sensi del Regolamento, entro 30 giorni dalla loro adozione a mezzo di posta elettronica certificata.*

EVIDENZIATO che:

- ✓ Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 14 del 05/08/2026 l'Agenzia ha provveduto ad adeguare le tariffe dei servizi TPL di bacino nella percentuale del 2,372% a partire dal 01/09/2026 ricomprese le modeste percentuali non applicate per gli anni 2024 e 2025;
- ✓ con deliberazione 11/07/2025 n. 2025/14 l'Agenzia ha disposto il differimento degli adeguamenti tariffari degli anni 2024 e 2025 all'anno 2026;
- ✓ il differimento degli adeguamenti tariffari ha oggettivamente determinato minori introiti da tariffa per i gestori del bacino negli anni 2024 e 2025.

RILEVATO che:

- ✓ L'ATI Autoguidovie/Arriva/Star Mobility con propria nota PEC in data 17/07/2026 e registrata al protocollo dell'Agenzia al n° 976 ha richiesto la compensazione dei mancati introiti monetari derivanti dal differimento sopra richiamato e corrispondenti ad € 17.314,00 a favore di Autoguidovie, € 11.000,00 a favore di Arriva ed € 3.246,00 a favore di Star Mobility per complessivi **€ 31.560,00** IVA inclusa;

- ✓ APAM Esercizio con propria nota PEC in data 03/08/2026 e registrata al protocollo dell'Agenzia al n° 1034 ha richiesto il riconoscimento del mancato gettito conseguente al suddetto differimento tariffario degli anni 2024 e 2025 e corrispondenti ad **€ 37.647,00** IVA inclusa.

RITENUTO pertanto di:

- ✓ procedere, al riconoscimento delle compensazioni in favore delle aziende in argomento, nel periodo tra settembre 2024 e agosto 2026;

- ✓ compensare le aziende per i mancati adeguamenti tariffari, relativi agli anni 2024 e 2025, con le risorse proprie disponibili dall'Agenzia avvalendosi, allo scopo delle risorse derivanti dai trasferimenti ordinari, e dai trasferimenti degli Enti aderenti nel rispetto delle disposizioni normative in materia di tariffe e in materia contabile;

VISTI:

- ✓ *la L.R. n. 6 del 04.04.2012 recante "Disciplina del settore dei trasporti";*
- ✓ *Il Regolamento Regionale n. 4/10.06.2014 in ordine al "Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico" (art. 44 della L.R. n. 6 del 04.04.2012);*
- ✓ *la legge 07/08/1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'art. 15 intitolato "Accordi fra pubbliche amministrazioni", in cui si dispone che le pubbliche amministrazioni possono disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;*
- ✓ *il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.) approvato con decreto legislativo 18/08/2000 n. 267", ed in particolare gli articoli 42 e 48 in ordine alla competenza dell'organo deliberante;*
- ✓ *lo Statuto dell'Agenzia TPL di Cremona e Mantova, ed in particolare l'art. 10 recante "Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione";*
- ✓ *il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 approvato dal Consigli di Amministrazione con deliberazione 30/01/2026 n. 2026/3 e s.m.i.*
- ✓ *i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile richiesti ed espressi dal Direttore sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.*

Con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

1. DI DISPORRE che i minori introiti dovuti alla mancata applicazione degli adeguamenti tariffari relativi agli anni 2024 e 2025, siano compensati dall'Agenzia ai gestori con le risorse proprie disponibili, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di tariffe e in materia contabile;

2. DI DARE ATTO che la spesa conseguente di € 69.207,00 trova copertura negli impegni di spesa già assunti per l'esercizio 2026.

3. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

Infine il Consiglio di Amministrazione, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE	IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Giulio Biroli	*F.to Stefano Begotti*